

Francesco



Savino

Prot. 245/V/2018

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI
CASSANO ALL'JONIO

Considerata la necessità di aggiornare le indicazioni relative allo Statuto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici da costituirsi in ogni Parrocchia, risalenti all'anno 2009, alle più recenti indicazioni offerte a livello universale e particolare e alle normative di diritto civile;

Dopo l'opportuna consultazione con il Consiglio Presbiterale e dopo aver tutto ben considerato;

A norma del can. 537 del CIC;

DECRETO

l'approvazione e la promulgazione del qui allegato Statuto del Consiglio parrocchiale per gli affari economici per le parrocchie della diocesi di Cassano all'Jonio, che abroga il precedente pubblicato con decreto vescovile del 16 luglio 2009 (*prot. 228/ V/09*), e la sua entrata in vigore il 1° settembre 2018;

Do mandato alla Rev.ma Cancelleria vescovile di provvedere alla pubblicazione del presente decreto e dello statuto allegato sul sito diocesano.

Cassano All'Jonio, dalla Sede Vescovile, addì 25 luglio 2018

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Don Pasquale Zipparrì



✠ Francesco Savino
+ Francesco Savino

Diocesi di Cassano all'Jonio
STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
emanato e promulgato
con Decreto-prot. 245/V/2018 del 25/07/298

Premessa (Can. 537; 532)

In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.

Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288

Art. 1- Natura e funzioni

- a. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (qui di seguito più brevemente denominato CPAE) è costituito in ogni Parrocchia, in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico e secondo le disposizioni del presente Statuto, quale organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.
- b. Il CPAE opera, nell'ambito economico di sua competenza, in conformità alle direttive pastorali diocesane e alle norme canoniche e civili. Il consiglio ha una competenza parrocchiale tecnico-amministrativa e pastorale
- c. Il CPAE ha funzione consultiva. Ciò significa che non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia.
- d. Il CPAE esprime l'aiuto al parroco e la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia, in conformità al can. 537, e pertanto il parroco non può discostarsi dal parere espresso se non per gravi motivi.
- e. Non è possibile costituire un CPAE unico per due o più parrocchie.

Art. 2 - Composizione e durata

- a. Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario o dai Vicari Parrocchiali, là dove esistono, e da almeno tre fedeli, designati dal Parroco, dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.¹

¹ Si raccomanda di mantenere il numero dei Consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale, ma non eccessivo perché il C.P.A.E. possa lavorare agevolmente

- b. Nel caso delle parrocchie con più di 3.000 abitanti il numero minimo di fedeli da designare al CPAE è di cinque.
- c. I Consiglieri dovranno distinguersi per integrità morale, scienza adeguata, prudenza e per onestà, essere attivamente inseriti nella vita della Parrocchia, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente competenti in materia giuridico-amministrativa (IMA 105; cfr. can. 212§3).
- d. Tra i membri del consiglio viene designato un segretario per la stesura dei verbali, la custodia dei documenti e i normali compiti di segreteria e un incaricato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
- e. Nell'accettare l'incarico, i consiglieri assumono l'impegno di compiere con diligenza il proprio mandato, di partecipare alle riunioni e di giustificare eventuali assenze, di conservare il segreto sugli argomenti trattati.
- f. I loro nominativi devono essere comunicati all'Ordinario Diocesano almeno 15 giorni prima del loro insediamento e devono essere confermati dall'Ordinario diocesano con suo decreto.
- g. I Consiglieri durano in carica 5 anni e il loro mandato può essere rinnovato consecutivamente una sola volta
- h. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi a giudizio insindacabile dell'Ordinario del Luogo previa richiesta scritta del Parroco.
- i. I consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali.
- j. Con la vacanza della Parrocchia, il CPAE decade. È tuttavia facoltà del nuovo Parroco riconfermarlo fino alla sua naturale scadenza. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate a tempo indeterminato a un Amministratore Parrocchiale, nel caso di cambiamento del sacerdote cui è conferito tale incarico.

Art. 3 –Compiti

Il CPAE ha i seguenti compiti:

- a. aiutare il Parroco nella gestione economica della parrocchia (cann. 1280-1288), tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici e cioè: l'esercizio del culto, l'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, lo svolgimento della attività pastorali e caritative (can. 1254 § 2);

- b. collaborare con il Parroco nel predisporre il rendiconto preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività (attività pastorali, caritative, sostentamento del clero, ecc) e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;
- c. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività, e predisporre il bilancio preventivo;
- d. rendere conto al Consiglio Pastorale Parrocchiale della situazione economica della parrocchia mediante una relazione annuale sul bilancio;
- e. verificare, periodicamente, la corretta attuazione delle previsioni di bilancio, e procedere alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- f. esprimere il proprio parere circa gli atti di straordinaria amministrazione relativi alla parrocchia, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'Ordinario de luogo
- g. presentare le richieste di cui alla lettera f. per le dovute autorizzazioni a norma delle leggi canoniche e diocesane (cfr. Decreto Vescovile Circa gli Atti di straordinaria amministrazione n. 129/V/2017 del 10.05.2017);
- h. svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione della comunità parrocchiale in ordine alla gestione complessiva;
- i. ottemperare alle norme assicurative e previdenziali e agli obblighi legislativi e fiscali dell'ente parrocchia;
- j. redigere e aggiornare l'inventario dei beni;
- k. vigilare sulla buona conservazione degli immobili, delle attrezzature, dei mobili e arredi, di proprietà della Parrocchia, con particolare attenzione per il patrimonio storico e artistico, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;
- l. curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (cfr. Can. 1284, § 2, n.9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli Uffici parrocchiali;
- m. mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, incaricando in particolare un componente di seguire questo ambito;
- n. studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa locale e della chiesa

universale (cann. 222,1260 e 1261);

- o. avere un rapporto costruttivo con il consiglio pastorale parrocchiale e con l'intera comunità parrocchiale, di cui è espressione;
- p. nelle Parrocchie affidate a Istituti Religiosi il CPAE verificherà inoltre l'applicazione, per quanto attiene agli aspetti economici, della convenzione stipulata fra l'Ordinario Diocesano e l'Istituto Religioso, a norma del can. 520.

Art. 4 - Incompatibilità

- a. Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
- b. I membri del CPAE non possono essere tra loro congiunti fino al quarto di consanguineità o di affinità.

Art. 5 - Presidenza

Il Presidente del CPAE è il Parroco.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e la presidenza del CPAE;
- b) fissare l'ordine del giorno;
- c) presiedere le riunioni;
- d) coordinare i rapporti fra il CPAE e il Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- e) nominare del Segretario fra i membri del Consiglio;
- f) provvedere all'attuazione di quanto stabilito dal CPAE.

Art. 6- Riunioni del Consiglio

- a. Il CPAE *si* riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a lui richiesta motivata da almeno due Consiglieri.
- b. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti senza diritto di voto.
- c. Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare, e anche di chiedere che copia del verbale di una particolare riunione sia portata a conoscenza dell'Ordinario Diocesano.
- d. Nelle riunioni del Consiglio i Consiglieri dovranno essere messi al corrente

dell'andamento amministrativo in tutti i suoi aspetti; e dovranno essere tenuti aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio, specialmente immobiliare, della Parrocchia. Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.

Art. 7 - Vacanza dei Seggi nel Consiglio

- a. Si considera dimissionario il consigliere che, senza giustificazione, manchi a tre sedute consecutive.
- b. In caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il Parroco provvede, entro 30 giorni, a nominare i sostituti con la procedura di cui dell'art. 2.
- c. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il rendiconto consuntivo debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco all'Ordinario Diocesano.

Il Consiglio dovrà essere informato delle osservazioni al Rendiconto fatte dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma del can. 1287, § 1.

Art. 9 - Informazioni alla Comunità parrocchiale

Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale una relazione sintetica sul rendiconto consuntivo annuale e informa la comunità parrocchiale sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (cfr. can. 1287, § 2), indicando anche opportune iniziative per il reperimento e l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 lettera a.

Art. 10 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza delle maggioranze dei Consiglieri.

I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la

sottoscrizione del Parroco e del Segretario e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicheranno le norme generali del Diritto Canonico e dell'Istruzione in materia amministrativa (2005).

2008 Giuseppe...



Francesco Savino